

all'on. Benedetto Della Vedova

Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

- a) relazioni bilaterali con i Paesi dell'Europa;
- b) relazioni bilaterali con i Paesi dei Balcani;
- c) relazioni bilaterali con i Paesi dell'Asia (ad eccezione di quelli richiamati in altre deleghe), Oceania e Pacifico;
- d) tematiche economiche finanziarie e globali inerenti ai processi G8/G20;
- e) materie relative all'integrazione europea;
- f) apposizione di formule esecutive ai sensi dell'art. 299 TFUE;
- g) il raccordo con il Parlamento e le altre amministrazioni dello Stato nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

Art. 2.

Non sono ricompresi nelle deleghe:

- a) gli atti che implicino determinazioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria o amministrativa e fra questi quelli riguardanti i teatri di crisi internazionale, la NATO, l'Afghanistan e i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti d'America;
 - b) le relazioni bilaterali coi paesi del Medio Oriente e le tematiche connesse al processo di pace;
 - c) gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;
 - d) gli atti riguardanti modificazioni all'ordinamento delle Direzioni generali e dei servizi;
 - e) tutti gli atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri;
 - f) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'Organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.
- Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2014

Il Ministro: MOGHERINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2014

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg. n. - Prev. n. 2020

14A05960

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 2014.

Riparto, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dell'incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione per il 2014 del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 1 dell'art. 32 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede l'incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2014 del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 32, che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, è stabilita la distribuzione dell'incremento di cui al predetto comma 1 tra le tre Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e sono fissati, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle maggiori risorse alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che in precedenza non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo;

Visto il comma 3 del medesimo art. 32, che dispone che il decreto ministeriale di cui al punto precedente determina anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse quelle conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal tavolo di cui al comma 4, dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, del medesimo art. 2, richiesti alle regioni e province autonome;



Considerato il medesimo comma 3 dell'art. 32, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che prevede che l'erogazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse attribuite con il presente decreto alla Sezione di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, è subordinata, oltre che alla verifica positiva del tavolo di cui al comma 4, dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni e Province autonome, con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente;

Visto il comma 4 dell'art. 32 che ha stabilito che sono ammesse alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti del settore sanitario di cui al medesimo art. 32 le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 311, del 2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno, riservando, a tale scopo l'importo di 600 milioni di euro dell'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'art. 32.

Visto il comma 332 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 45-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che facoltizza la società EUR Spa a presentare, entro il 15 luglio 2014, un'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro per l'accesso ad un'anticipazione di liquidità, nell'importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari», di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

Visto il comma 6 dell'art. 5 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, che prevede che il fondo di rotazione di cui all'art. 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è incrementato, per l'anno 2014, di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2013;

Considerato l'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in particolare, i commi da 13 a 17-*quinquies*, recanti

modalità e criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidità in favore degli enti locali;

Visto l'Addendum alla convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la «CDP») ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2013 (l'«Addendum»);

Considerato l'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i relativi decreti di riparto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 recante «Riparto delle somme di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35» e del 28 marzo 2014 recante «Riparto delle somme di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35», disciplinanti le modalità e i criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidità per il pagamento da parte delle Regioni dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari;

Visti, con riferimento al pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale:


l'art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, recante disposizioni per la concessione dell'anticipazione di liquidità in favore delle Regioni per il pagamento dei debiti sanitari;

in particolare i commi 5 e 6 del richiamato art. 3 che hanno rispettivamente stabilito le condizioni perché le regioni possano accedere alle risorse, anche in tranche successive, nonché obblighi in materia di certificazione dei pagamenti e di effettuazione delle relative scritture contabili;

i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013, del 2 luglio 2013, del 20 febbraio 2014 e del 14 marzo 2014;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al richiamato art. 32, commi 1 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, alla ripartizione, per l'anno 2014, dell'incremento della dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di 6.000 milioni di euro, destinandolo alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» per 3.000 milioni di euro, alla «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» per 2.200 milioni di euro e, infine, alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale» per 800 milioni di euro;

Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del 10 luglio 2014;



Decreta:

Art. 1.

Dotazione delle tre sezioni fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

1. Per l'anno 2014, l'incremento della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» è pari a 3.000 milioni di euro, quello della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» ammonta a 2.200 milioni di euro e, infine, quello della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale» è fissato in 800 milioni di euro.

2. Fermo restando l'incremento complessivo per l'anno 2014 del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, l'incremento della dotazione di ciascuna sezione, come stabilito al comma precedente, può essere modificato, sulla base delle richieste di accesso alle sezioni stesse avanzate dagli enti territoriali interessati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Beneficiari dell'anticipazione

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti territoriali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 3.

Concessione risorse a enti locali

1. I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'art. 2, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», nonché per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore generale del Tesoro di intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province italiane (UPI) e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, la domanda di anticipazione da parte degli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 deve essere presentata, a pena di nullità, entro la data prevista dal predetto atto aggiuntivo.

3. Le anticipazioni saranno concesse entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al precedente comma proporzionalmente e nei limiti delle somme disponibili per l'anno 2014 nella «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e saranno restituite con le modalità di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.

4. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero.

5. In caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.

6. Alle anticipazioni di cui al presente articolo si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 13-bis a 17, del decreto-legge n. 35 del 2013.


Art. 4.

Concessione risorse a regioni per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari

1. Ai fini dell'accesso all'anticipazione di cui all'art. 2 a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari», le regioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 31 luglio 2014, apposita richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario.

2. L'anticipazione da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo assegnato alla Sezione di cui al medesimo comma 1, al netto di euro 100.000.000, di cui al comma 332, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, è stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro l'11 agosto 2014. Entro e non oltre il 6 agosto 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. L'erogazione a ciascuna regione dell'anticipazione di cui al comma 2 è subordinata agli adempimenti di cui al comma 3, dell'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonché alla verifica positiva degli stessi da parte del competente tavolo ai sensi del comma 4 del richiamato art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013.



4. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è stabilita l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non erogate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse quelle conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui al comma 4, dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 3, del medesimo art. 2, richiesti alle regioni e province autonome.

5. Restano ferme le prescrizioni sulla tempistica e sulla natura dei pagamenti recate dai commi 5 e 6, dell'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonché le modalità di certificazione dei pagamenti effettuati previste dai commi 5 e 6-*bis* del medesimo art. 2.

Art. 5.

Concessione risorse a regioni per debiti sanitari

1. Ai fini dell'accesso all'anticipazione di cui all'art. 2 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale», le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 31 luglio 2014, apposita richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario.

2. L'anticipazione da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo assegnato alla sezione di cui al medesimo comma 1, è stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro l'11 agosto. Entro e non oltre il 6 agosto 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. L'erogazione a ciascuna regione dell'anticipazione di cui al comma 2 è subordinata agli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 35/2013, nonché alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo ai sensi del medesimo comma 5, dell'art. 3 del decreto-legge n. 35/2013.

4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 35/2013.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2014

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2272

14A05868

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 aprile 2014.

Richiami, per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo illimitato per l'anno 2014.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 889, comma 1, lettera *a)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice», che prevede la possibilità di richiamare in servizio il personale militare in congedo illimitato, per esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze armate, nonché l'art. 1006 che estende tale facoltà nei confronti dei militari di truppa, con provvedimento del Ministro della difesa;

Visto l'art. 986 commi 1, lettera *a)*, e 2, del codice, il quale dispone che il militare in congedo può essere richiamato in servizio d'autorità, con decreto del Ministro della difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo stesso codice;

Visto l'art. 997 comma 1, lettera *b)*, del codice, che prevede l'obbligo di servizio in capo all'ufficiale e al sottufficiale di complemento di frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate; nonché l'art. 939, comma 2, in forza del quale agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento;

Visti gli articoli da 1258 a 1269 del codice, che prevedono i requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali di complemento delle varie Armi e specialità dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Ravvisata la necessità di provvedere, per l'anno 2014, all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo illimitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2014 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento e addestramento:

a) per l'Esercito, 17 ufficiali per periodi di 95 giorni (5 + 45 + 45 gg.) ovvero 36 ufficiali per periodi di 45 giorni o 324 ufficiali per periodi di 5 giorni ovvero, in funzione dei diversi requisiti essenziali inerenti il grado, i Corpi e le Armi di appartenenza, tutte le altre combinazioni ritenute opportune, pari complessivamente a 5 ufficiali in ragione d'anno;

b) per la Marina militare, 24 ufficiali per periodi di 30 giorni, pari a 2 ufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

